



legalenelsociale

"Professionalità per il terzo settore"

**OGGETTO: invio della newsletter mensile.**

Gentili Signore e Signori,

inviamo la newsletter mensile relativa al mese di febbraio.

Vi invitiamo sempre ad inviarci le vostre osservazioni e ringraziamo coloro che hanno contribuito alla riuscita di questo lavoro che continueremo anche nei prossimi mesi.

Per info [www.legalenelsociale.it](http://www.legalenelsociale.it).

Vi ringraziamo per la Vostra attenzione e aspettiamo le Vostre preziose osservazioni.

Cari saluti.

Avv. Marco Carlizzi, Avv. Antonio Isoldi, Avv. Daria Polidoro, Dott. Paolo Giuliani, Avv. William Di Cicco, Avv. Raffaello Cotturone, Avv. Valentina Di Vincenzo, Avv. Elena Gloria, Avv. Emiliano Rossi, Avv. Camilo Zufelato, Dott. Simona Barbaliscia, Dott. Chiara Porta e Dott. Mirko Zilli.

**Newsletter n. 07 febbraio 2007**

**IMPRESA DIRITTO ED ETICA**

**Enti locali e volontariato.**

Una ricerca dell'ANCI (Associazione Nazionale Comuni Italiani) e della FIVOL (la Fondazione italiana per il volontariato) ha indagato i rapporti tra enti locali e il volontariato. Emerge che oltre l'83% delle organizzazioni di volontariato ha dichiarato di avere o avere avuto rapporti di collaborazione con enti locali e servizi pubblici. La collaborazione non si risolve solo nella gestione del servizio, ma laddove funziona meglio, anche nella programmazione del servizio stesso. Gli strumenti usati per la collaborazione enti locali - volontariato risultano essenzialmente due: l'accreditamento e la convenzione. Il primo vede l'ente di volontariato riconosciuto dall'amministrazione locale come erogatore di servizi per conto dell'amministrazione stessa; si tratta di una procedura complessa diretta alla verifica della presenza dei requisiti di qualità richiesti. Per quanto riguarda la convenzione disciplinata dalla legge quadro sul

volontariato (legge n. 266 / 1991) questa è risultata poco nota specie da parte di quei piccoli Comuni dove potrebbe avere una maggiore diffusione. (Fonte "Il Sole 24 ore" dell'8 gennaio 2007).

Consiglio di Stato, Sezione VI, sentenza 27 dicembre 2006 n. 7980.

**L'indennizzo alle vittime di reati estorsivi non copre anche il danno non patrimoniale.**

Il Consiglio di Stato ha ritenuto che il Fondo di solidarietà per le vittime di reati estorsivi alimentato dal contributo dello Stato non copra il danno non patrimoniale, ossia il danno di natura economico che la vittima subisce alla propria esistenza e alla propria vita di relazione. L'elargizione dello Stato infatti, secondo i giudici amministrativi ha un carattere indennitario e non risarcitorio con la conseguenza che non può ristorare danni non economici.

**CITTADINI EXTRACOMUNITARI (ASILO, RIFUGIO, SOGGIORNO, ESPULSIONE, NUOVI DIRITTI).**

**Rifiuto di transito aereo nel territorio dello Stato se l'espulso rischia la morte nel Paese di destinazione.**

Il Governo nella seduta del 12 gennaio 2007 ha approvato lo Schema di decreto legislativo con cui è stata recepita la direttiva 2003/110/CE del Consiglio del 25/11/2003 recante la disciplina dell'assistenza durante il transito nell'ambito di provvedimenti di espulsione per via aerea. La normativa definisce le misure comuni per l'esecuzione delle espulsioni per via aerea di stranieri, destinati a Paesi terzi (ossia Paesi che non fanno parte dell'Unione Europea oltre a Islanda e Norvegia), i quali, in assenza di voli diretti, debbano effettuare transito in aeroporti situati in un altro stato membro dell'Unione Europea. Alcuni aspetti della disciplina meritano di essere segnalati: la richiesta di transito proveniente da un Paese terzo non può essere autorizzata quando il cittadino del Paese terzo rischia di subire nel Paese di destinazione o anche di semplice transito la pena capitale o la tortura ovvero ancora trattamenti inumani o umilianti, oppure rischia la vita o la libertà a causa della sua razza, religione, nazionalità, del suo orientamento sessuale, delle sue convinzioni politiche o della sua appartenenza ad un genere o ad un determinato gruppo sociale. La richiesta di transito può essere inoltre rifiutata quando il cittadino di un Paese terzo risulti in Italia imputato ovvero condannato, anche a seguito di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati previsti dall'articolo 380, commi 1 e 2, del codice di procedura penale e, in ogni caso, per reati inerenti agli stupefacenti, alla libertà sessuale, al favoreggiamento dell'immigrazione clandestina verso l'Italia e dell'emigrazione clandestina dall'Italia verso altri Stati o per reati diretti al reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione o di minori da impiegare in attività illecite, nonché destinatario di provvedimenti restrittivi della libertà personale, fermo restando quanto previsto dalla legge 22 aprile 2005, n. 69 e fatti salvi gli obblighi derivanti dalle convenzioni internazionali in materia di estradizione. Infine la richiesta di transito può essere rifiutata quando il cittadino di un Paese terzo è considerato una minaccia per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato. (fonte "Il Sole 24 ore" del 13 gennaio 2007)

Corte Costituzionale Ordinanza 22 dicembre 2006, n.444

**Legittima l'espulsione dello straniero legato ad una donna in stato di gravidanza da una relazione di fatto.**

La Corte Costituzionale ha ritenuto conforme alla Costituzione l'omessa previsione legislativa del divieto di espulsione nei confronti di cittadino extracomunitario legato da una relazione di fatto con una donna in stato di gravidanza.

La Corte ha ritenuto in sostanza che il Testo Unico sull'immigrazione nella parte in cui prevede la temporanea sospensione del potere di espulsione delle donne in stato di gravidanza o nei sei mesi successivi alla nascita del figlio cui provvedono, sospensione che la stessa Corte ha esteso, con la sentenza n. 376 del 2000, al rispettivo marito convivente, presuppone una certezza dei rapporti familiari che non è dato riscontrare nel caso di una relazione di fatto. Pertanto ha ritenuto conforme alla Costituzione la disciplina della materia nella parte in cui prevede, per la mancanza di rapporti familiari certi, che il decreto di espulsione debba essere eseguito anche nei confronti dello straniero extracomunitario legato da vincolo affettivo di fatto con una donna in stato di gravidanza

## **DIRITTI DELLA PERSONA**

Cassazione Penale, Sezione VI sentenza 29 novembre 2006

**La condotta dell'infermiere che si rifiuta di pulire il paziente costituisce omissione d'atti d'ufficio.**

La sesta sezione penale della Corte di Cassazione ha affrontato il caso di una infermiera che, accampando delle scuse, si era rifiutata di provvedere alla pulizia dei malati in ospedale, ritenendo che in una simile ipotesi ricorra il reato di omissione di atti di ufficio. E' stata quindi confermata la condanna a sei mesi di reclusione, oltre all'interdizione dai pubblici uffici, per una infermiera generica in servizio presso un ospedale siciliano che si era rifiutata di pulire un paziente appena operato al colon sostenendo di provare vergogna a causa della differenza di sesso. In particolare è stata esclusa la necessità di una prescrizione particolare del medico rivolta ad ogni singolo paziente, "ben potendo essere impartita in via generale e sulla base di turni di servizio". Inoltre, nel caso di specie, per evidenti ragioni igienico – sanitarie, trattandosi di un paziente da poco operato all'addome, l'operazione di pulizia "rivestiva un carattere di urgenza" ed aveva la priorità rispetto alla distribuzione del vitto.

Decreto ministeriale 8 gennaio 2007

**Publicato in Gazzetta Ufficiale il decreto contro la pedopornografia in rete.**

E' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 23 del 29 gennaio 2007 il decreto del Ministro delle Comunicazioni di concerto con il Ministro per le Riforme e le Innovazioni nella Pubblica Amministrazione. L'entrata in vigore è fissata a sessanta giorni. Si tratta di un provvedimento che completa il percorso già delineato dalla legge 3 agosto

1998 n. 269 "Norme contro lo sfruttamento della prostituzione, della pornografia, del turismo sessuale in danno di minori, quali nuove forme di riduzione in schiavitù". Nel decreto viene disposto in particolare che gli internet provider devono dotarsi di sistemi in grado di oscurare entro sei ore dalla comunicazione ricevuta i siti che diffondono, distribuiscono o facciano commercio di immagini pedopornografiche. I siti che verranno segnalati dal Centro nazionale per il contrasto della pedopornografia potranno essere inibiti a livello minimo di nome a dominio ovvero a livello di indirizzo IP.

TAR Lazio, Sezione II ordinanza 17 gennaio 2007 n. 203

### **La tutela degli interessi dei minori deve prevalere su quelli economici delle case cinematografiche.**

Si tratta dell'ordinanza che ha imposto il divieto ai minori di 14 anni per la visione del film Apocalypso del regista. Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, facendo seguito al decreto con il quale in via d'urgenza aveva vietato la visione per i minori di anni 14, con l'ordinanza di ieri ha deciso di confermare il divieto, accogliendo in via definitiva la domanda cautelare proposta da un'associazione di consumatori. Nell'ambito di una valutazione comparativa tra gli interessi meramente economici della casa di produzione e di distribuzione del film e quelli dei minori dei 14 anni, i giudici amministrativi hanno deciso di dare prevalenza alla protezione dei minori in relazione alla particolare sensibilità dell'età evolutiva ed alle esigenze della tutela morale degli stessi.

### **FISCO CONTABILITA' PREVIDENZA E LAVORO**

Commissione Tributaria Pisa sentenza n. 893/1/06 del 15 gennaio 2007.

#### **ONLUS addio senza contabilità.**

La Commissione tributaria di Pisa ha stabilito che la ONLUS che ometta di tenere la contabilità e quindi non consenta di verificare il rispetto delle disposizioni di legge, deve essere qualificata come ente commerciale e di conseguenza perde le agevolazioni fiscali che la legge ricollega a quel particolare status. La sentenza della Commissione tributaria ricorda che le ONLUS devono essere costituite senza un fine di lucro e devono avere uno statuto conforme alle previsioni dell'articolo 10 del decreto legislativo n. 460 / 1997 "Riordino della disciplina degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale".

Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 16 novembre 2006

#### **Fissati i requisiti per la revisione contabile delle cooperative.**

Con decreto del Ministero dello Sviluppo economico pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 8 dell'11 gennaio 2007 è stata regolamentata la certificazione dei bilanci degli enti cooperativi. L'obbligo di certificazione del bilancio scatta per gli enti cooperativi ed i loro consorzi quando hanno conseguito un valore della produzione che risulta da conto economico superiore a sessanta milioni di euro, oppure quando hanno prestiti e conferimenti di soci finanziatori superiori a due milioni di euro ovvero infine quando

detengono partecipazioni di controllo in società per azioni. Quando l'ente pur essendo obbligato non chiede la certificazione può essere sottoposto alla gestione commissariale che dura fino a quando non viene conferito l'incarico alla società di revisione. Il decreto distingue da una parte le cooperative che non aderiscono ad associazioni riconosciute che devono scegliere una società di revisione iscritta nell'apposito Registro e che deve avere esperienza nell'ultimo quinquennio nella certificazione dei bilanci ovvero di revisione e controllo contabile in almeno dieci enti cooperativi, tale società deve essere iscritto nell'apposito Elenco formato dal Ministero del Lavoro per le cooperative non aderenti. Dall'altra le cooperative che aderiscono ad una associazione riconosciuta e che devono scegliere la società di revisione convenzionata con l'associazione alla quale aderiscono. Gli enti cooperativi possono avvalersi, per la certificazione del bilancio, della stessa società di revisione per un periodo massimo non superiore a sei anni consecutivi. La società di revisione incaricata della certificazione di bilancio non può svolgere per il medesimo ente cooperativo attività di consulenza diretta o indiretta a qualsiasi titolo. (fonte "Il Sole 24 ore" del 12 gennaio 2007).

### **Per le Cooperative la legge finanziaria scioglie il nodo del regime IVA.**

La legge n.296 / 2006 (la legge finanziaria per il 2007) con una disposizione di interpretazione autentica (quindi con effetto retroattivo) ha definitivamente chiarito che per le prestazioni sociosanitarie ed educative rese dalle cooperative è possibile optare tra IVA ridotta (aliquota del 4%) ovvero l'esenzione totale. L'ambito di applicazione dell'esenzione ovvero del regime IVA agevolato si estende anche alle ONLUS.

Messaggio INPS n. 1552 del 16 gennaio 2007

### **Ingresso dei cittadini della Romania e della Bulgaria.**

Con un messaggio l'INPS ha sostanzialmente ribadito quanto già affermato nella circolare congiunta tra il Ministero dell'interno e quello della Solidarietà sociale n. 2 del 28 dicembre 2006 in merito all'accesso al mercato del lavoro a partire dal 1° gennaio 2007 dei cittadini della Romania e della Bulgaria. E' stato precisato che a decorrere dal 1° gennaio nei confronti di rumeni e bulgari non trova più applicazione il Testo Unico sull'immigrazione, bensì quello in materia di circolazione e soggiorno dei cittadini degli stati membri dell'Unione Europea. In base a tale ultima normativa hanno diritto di soggiorno, senza che sia necessario il rilascio della carta di soggiorno i lavoratori che esercitano un'attività subordinata di durata non superiore a tre mesi, mentre la carta di soggiorno sarà necessaria solo per i soggiorni superiori a tre mesi. Tuttavia il Governo italiano per quanto riguarda il lavoro subordinato ha deciso di avvalersi di un regime transitorio. In particolare per alcune tipologie di lavoro (agricolo e turistico alberghiero, colf e badanti, edilizio, metalmeccanico dirigenziale e altamente qualificato, stagionale), non necessita il nulla osta al lavoro sia per l'iscrizione all'INPS che per la richiesta della carta di soggiorno. Per gli altri settori produttivi l'assunzione implica l'obbligo del datore di lavoro di richiedere presso lo Sportello Unico per l'Immigrazione il nulla osta al lavoro che viene rilasciato senza che sia necessario sottoscrivere il contratto di soggiorno. Per quanto riguarda invece i lavoratori autonomi questi hanno libero accesso al mercato del lavoro.

Associazione Legale nel Sociale  
c/o Studio Legale Isoldi  
Via Tibullo, 10 – 00193 Roma  
T e F 0668135583  
[www.legalenelsociale.it](http://www.legalenelsociale.it)  
[info@legalenelsociale.it](mailto:info@legalenelsociale.it)

Note legali.

[AVVISO A NORMA DELL'ARTICOLO 1 DEL DECRETO LEGGE 22 MARZO 2004, N.72, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI CON LEGGE 21 MAGGIO 2004, N.128](#)

La pubblicazione di contributi, approfondimenti, articoli e in genere di tutte le opere dottrinarie e di commento presenti su questa Newsletter è stata concessa (e richiesta) dai rispettivi autori, titolari di tutti i diritti morali e patrimoniali ai sensi della legge sul diritto d'autore e sui diritti connessi (Legge 633/1941).

La riproduzione ed ogni altra forma di diffusione al pubblico delle predette opere (anche in parte), in difetto di autorizzazione dell'autore, è punita a norma degli articoli 171, 171-bis, 171-ter, 174-bis e 174-ter della menzionata Legge. E' libera la citazione dell'opera a scopo scientifico e la riproduzione, anche parziale, ad uso didattico.

\*\*\*

[INFORMATIVA A NORMA DELL'ARTICOLO 13 DEL CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI \(DECRETO LEGISLATIVO 30 GIUGNO 2003, N.196\)](#)

I dati personali trattati sono esclusivamente costituiti dall'indirizzo di posta elettronica. Si intenderà rilasciato il consenso all'utilizzo dall'interessato in mancanza di richiesta di cancellazione. I dati sono trattati con strumenti elettronici. Non sono trattati altri dati e non sono utilizzati cookies. Per l'esercizio dei diritti previsti dall'articolo 7 del Codice privacy è possibile scrivere [info@legalenelsociale.it](mailto:info@legalenelsociale.it). La cancellazione del proprio indirizzo di posta elettronica dall'archivio e pertanto il rifiuto a ricevere la newsletter di Legale nel Sociale può essere compiuto e manifestato direttamente dall'interessato cliccando rispondi a questa mail e inviando un messaggio con scritto "cancella". Siamo comunque a disposizione per qualsiasi chiarimento.